

» **DLT 10/09/2003, n. 276****Capo II****Appalto e distacco****Art. 29. Appalto**

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁾

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. ⁽¹⁰⁵⁾

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'*articolo 27*, comma 2. ⁽¹⁰³⁾

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli *articoli 18 e 19*, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. ⁽¹⁰³⁾

⁽¹⁰²⁾ Comma sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251*, dall'*art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, e dall'*art. 21, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 31, lett. a) e b), L. 28 giugno 2012, n. 92*, dall'*art. 28, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175* e dall'*art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.L. 17 marzo 2017, n. 25*, convertito dalla *L. 20 aprile 2017, n. 49*.

⁽¹⁰³⁾ Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251*.

⁽¹⁰⁴⁾ Per l'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 9, comma 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9*

agosto 2013, n. 99.

(105) Comma così sostituito dall' art. 30, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122.

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 gennaio 2017, n. 27 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2017, n. 5 – Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2016, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 15 marzo 2017*.

(107) La Corte costituzionale, con ordinanza 14 - 18 gennaio 2013, n. 5 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2013, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 254 (Gazz. Uff. 19 novembre 2014, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.